

A scioglimento della riserva in ordine al ricorso proposto ex articolo 669 duodecies c.p.c. da [redacted] nei confronti di [redacted] il Giudice
osserva

Preliminarmente si rileva che infondata è l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente sul presupposto che i provvedimenti richiesti dall'istante relativi all'attuazione della misura cautelare emessa in data 20.12.2005 dal Tribunale di Milano in sede di reclamo sarebbero di competenza del giudice collegiale;

il dato testuale dell'articolo 669 duodecies c.p.c. che attribuisce la competenza per l'attuazione, secondo un'interpretazione meramente letterale, al giudice che ha emanato il provvedimento deve essere superato tenuto conto sia del fatto che la norma è stata scritta prima che la Corte Costituzionale rendesse ammissibile il reclamo anche avverso il provvedimento di rigetto della domanda cautelare (sicché il giudice che aveva emanato il provvedimento non poteva che essere individuato nel giudice di primo grado e non certo nel giudice del reclamo che poteva limitarsi solo a confermare il provvedimento di prima istanza), sia tenuto conto di una lettura della norma nel quadro del sistema del nuovo procedimento cautelare uniforme.

Seguendo tale impostazione non può che rilevarsi che nel giudice di prima istanza resta incardinata la potestà cautelare anche dopo l'emanazione del provvedimento e durante tutta la fase di merito; tale lettura è confermata dalle disposizioni in tema di revoca o modifica dei provvedimenti cautelari (articolo 669 decies II comma c.p.c.) e di dichiarazione d'inefficacia (art. 669 novies c.p.c.) degli stessi le quali affidano la competenza letteralmente "al giudice che ha emanato il provvedimento". In tali casi non pare sussistano dubbi sulla competenza del giudice di prima istanza anche se il provvedimento cautelare è stato emesso in sede di reclamo; infatti, ammettere in tali ipotesi la competenza del giudice del reclamo significherebbe ampliare a dismisura, in contrasto col dettato dell'articolo 669 terdecies c.p.c., i poteri di tale organo.

In definitiva non vi sono ragioni letterali per trattare diversamente i casi di cui l'articolo 669 novies e decies c.p.c. rispetto a quello disciplinato dall'art. 669 duodecies c.p.c..

Sarebbe, inoltre, contraddittorio da un lato, lasciare la possibilità al giudice di prima istanza, che non ha emesso il provvedimento, di incidere in modo radicale sul provvedimento emanato dal giudice del reclamo attraverso la revoca, la modifica o la dichiarazione d'inefficacia e, dall'altro, negare tale possibilità in caso di semplice individuazione delle modalità di attuazione.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che spetta al giudice cautelare di prima istanza che, di regola, è anche il giudice del merito, il compito di occuparsi di tutte le vicende che investono il provvedimento emesso.

R.G. 70058/06

Ritenuta, pertanto, la propria competenza, deve essere valutata nel merito l'istanza del ricorrente tendente ad ottenere un provvedimento che determini le modalità di esecuzione del obbligo di fare posto a carico di [redacted] consistente "nel ripristino della situazione quo ante" secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano in data 20 dicembre 2005 in sede di reclamo.

La resistente afferma di aver eseguito delle opere di ripristino in particolare di aver completamente chiuso la porta preesistente con un muro, di aver chiuso la finestra, divenuta porta con un serramento e di avere chiuso le ulteriori vedute con modalità idonee a non cagionare alcuna molestia ai vicini.

Tenuto conto che il ripristino della situazione quo ante, quale appare dalle fotografie prodotte dalla ricorrente nel corso del procedimento, stante i manufatti già eseguiti dalla resistente, non può che avvenire con opere nuove che rispettino i diritti della ricorrente, appare necessaria la nomina di un consulente che "effettuati gli opportuni sopralluoghi, accertato e descritto lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere quale emerge dalle fotografie prodotte dalla ricorrente, accertata e descritta la situazione dei luoghi quale è attualmente in forza delle opere eseguite dalla resistente, determini le opere da eseguire per ricondurre lo stato dei luoghi alla situazione preesistente, con particolare riferimento alle misure e al numero di vedute e delle porte realizzate dalla resistente".

P.Q.M.

Nomina consulente d'ufficio [redacted]

fissa per l'assegnazione dell'incarico e il giuramento l'udienza del 20/6/06 ore 11,30
innanzi alla dott.ssa Rossella Filippi (II piano stanza 10) cui si assegna in via definitiva la trattazione del presente procedimento.

Legnano, 13 GIU. 2006

Dott. Benedetto Simi De Burgis

Si comunichi alle parti e al ctu

Benedetto Simi De Burgis
IL GIUDICE
Dott. Benedetto SIMI DE BURGIS



15/6/06
[Signature]

IL CANCELLIERE/C2
DIRIGENTE F.F.
D.ssa Daniela Colombo